

Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia
Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE. ART.1 COMMA 612 LEGGE 190/2014

Il Sindaco

Richiamato l'art.1 comma 611 e comma 612 della legge 23/12/2014 n.190 i quali dispongono:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La maggior parte di autorevoli commentatori hanno chiarito che competente alla definizione del suddetto piano operativo è il Sindaco il quale, nel caso in cui sia prevista la eliminazione o

soppressione di società partecipate o modifiche sostanziali dell'assetto societario, dovrà presentare tale decisione al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. e) del TUEL che attribuisce a tale organo collegiale competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Il presente piano operativo non incide in alcun modo sulle competenze esclusive del Consiglio Comunale.

Il Comune di Villanuova sul Clisi negli anni scorsi ha ottemperato alle numerose norme che hanno negli anni tentato di regolamentare *il mantenimento e la dismissione delle partecipazioni societarie detenute, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ed alla luce di quanto dispone l'art. 3 comma 27 della legge 24/12/2007 n.244 e l'articolo 4 commi da 1 a 3 e 3bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.*

Le recenti disposizioni finanziarie e di stabilizzazione dei bilanci degli Enti Locali, stabiliscono norme sempre più restrittive anche in tema di partecipazioni societarie da parte dei Comuni prevedendo la vendita delle azioni possedute di quelle società la cui attività non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Non solo, ma l'art. 20 comma 2 lettera l) del D.L. del 06.07.2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito in Legge n. 111 del 15.07.2011, sancisce che le operazioni di dismissione di partecipazioni societarie messe in atto dai comuni conformemente alla vigente normativa vengono assunte come uno dei parametri per valutare la virtuosità dei Comuni.

L'intento del legislatore è quello di tutelare la concorrenza e il mercato ovvero impedire che gli enti locali attraverso la costituzione di società, l'assunzione di partecipazioni o il loro mantenimento, possano intervenire nei settori nei quali il mercato può efficientemente operare, così distorcendolo per la presenza di soggetti che per mezzo del finanziamento pubblico godono di indebito vantaggio concorrenziale.

Del resto già il CdS (Sez. VI. n. 2994 del 30/05/2003) aveva ribadito che gli enti pubblici non economici non dovessero assumere, al di fuori di un espresso dettato legislativo e normativo, compiti privatistici e/o commissioni imprenditoriali che li distolgano dalle funzioni istituzionali loro affidati.

Alla luce delle suddette indicazioni legislative, il Consiglio comunale di Villanuova sul Clisi, con deliberazione n.30 del 28/11/2013 accertava che questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VILLANUOVA NELLA SOCIETA'
SECOVAL SRL 02443420985	2,51%
GAL SRL 02356600987	0,40
VALLE SABBIA SOLIDALE SRL 02433830980	2,09 – In Liquidazione
A2A S.P.A. 03258180987	0,0001%

Successivamente, in seguito a variazione effettuata in data 9 febbraio 2015, la partecipazione alla Secoval S.r.l. è attualmente del 2,81%.

Il Consiglio comunale prendeva atto che nell'ambito delle misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali

strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre;

Atteso pertanto in particolare che le norme citate imponevano a tutte le pubbliche amministrazioni di dismettere le società strumentali controllate direttamente o indirettamente che nel 2011 abbiano fatturato più del 90% delle prestazioni totali nei confronti delle medesime amministrazioni pubbliche attraverso:

a) lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013;

b) la vendita integrale della partecipazione entro il 31 dicembre 2013;

Preso atto pertanto che sono escluse dall'obbligo:

- le società strumentali che nel 2011 hanno fatturato nel complesso almeno il 10% nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica.

Tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici locali;

- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- società costituite per la realizzazione dell'Expo' 2015;
- le società quotate in borsa e le loro controllate;

Richiamato inoltre l'art.3 comma 27 della legge 24/12/2007 n.244 il quale dispone:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

RILEVATO che in merito a tale disposizione, come precisato la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009, si è espressa nel senso che la stessa “*al di là del dichiarato intento di salvaguardare la concorrenza, mira a tutelare gli equilibri generali di finanza pubblica, limitando i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici, tra cui i comuni...*”;

Il Consiglio comunale richiamava inoltre le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 263/2013 in base al quale la valutazione che l'organo assembleare deve compiere analizzando le società deve riguardare:

- *l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);*
- *la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;*
- *le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;*
- *la situazione economica e patrimoniale della società;*
- *il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010);*
- *il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art.13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006);*

- *L'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell'art. 4 del d.l.n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;*

Il Consiglio comunale rilevava pertanto la necessità di effettuare una puntuale ricognizione delle partecipazioni comunali al fine di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni per le quali sussistono le condizioni di cui alla suddetta normativa e provvedere, viceversa, alla cessione delle partecipazioni azionarie di quelle società che non rientrano nelle ipotesi normative succitate e deliberava:

1. di prendere atto, nei termini in premessa riportati, della avvenuta ricognizione amministrativa in ordine all'incidenza delle disposizioni normative di cui all'art. 3 commi 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 14 comma 32 del D.L. n° 78 in data 31/05/2010 ed all'art. 4 del D.L. n° 95 in data 06/07/2012 rispetto al dettaglio delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Roe' Voleiano, ai fini della verifica del rispetto delle norme di che trattasi;
2. di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie comunali:
 - GAL GARDA VALSABBIA SCRL
 - A2A SPA
 - SECOVAL SRL
3. di porre in liquidazione, come già indicato con delibera della Giunta comunale n.65 del 07/11/2013 ed in coerenza con le indicazioni operative dell'ente titolare della prevalenza del capitale sociale (Comunità Montana di Valle sabbia) ed in condivisione con gli altri enti soci, la società VALLE SABBIA SOLIDALE SCRL con sede in Brescia- Capitale sociale € 418.695,00 Quota di partecipazione percentuale 1,79% - in quanto non risulta più essere lo strumento idoneo per la gestione dei servizi di carattere sociale e degli altri fin qui gestiti, dando mandato alla Giunta ed ai competenti Responsabile di porre in essere tutti i necessari atti al fine di dare attuazione alla presente decisione;

Riguardo le tre società sopracitate per le quali è stato deliberato il mantenimento, si rappresenta quanto segue:

GAL - GARDAVALSABBIA Società Consortile a Responsabilità Limitata

I GAL rappresentano la comunità locale nel suo complesso e annoverano tra i propri membri **autorità locali, imprese e associazioni**, concentrando al proprio interno conoscenze tali da rappresentare in modo equilibrato i vari interessi presenti nella zona.

Fra i principali obiettivi dei GAL:

- sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali;
- migliorare le capacità dei partenariati locali di sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;
- promuovere la cooperazione tra territori;
- integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale
- stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l'integrazione tra settori diversi.

Attività specifiche

- progettazione e realizzazione di **progetti o piani integrati di sviluppo**, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale
- valorizzazione e promozione "in loco" della **produzione e commercializzazione di prodotti** turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- realizzazione di **ricerche ed indagini conoscitive** nel settore ambientale, compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- promozione e realizzazione di **collegamenti informativi e telematici** all'interno dell'area e con l'esterno;
- realizzazione **studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico** per la promozione di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, e per favorire l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- fornitura di **servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria** (banche dati, nuove tecnologie, ecc), **la promozione e la comunicazione** (marketing, pubblicità, informazione, ecc.) e l'approntamento di **materiali didattici e bibliografici** per convegni e seminari;
- fornitura di **assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale** a favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani, con particolare riferimento alle aree svantaggiate;
- organizzazione e svolgimento di **attività formative e di aggiornamento professionale** rivolte in particolare ai giovani;
- **gestione diretta di iniziative** nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

Nello specifico, vengono identificati alcuni ambiti di interesse prioritario:

- sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del **legno ed essenze arboree**, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della **forestazione e del florivivaismo**;
- realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'**energia proveniente da fonti rinnovabili**;
- attivare iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle **risorse ambientali del territorio**;
- promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

Oltre ai progetti propri il GAL GardaValsabbia lavora come **agenzia di sviluppo per il territorio**:

Tra le attività che il GAL ha sviluppato sul territorio, si segnalano:

- la promozione dei Marchi di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano e della Comunità Montana di Valle Sabbia
- l'attività di regia dei progetti del turismo rurale tra le due Comunità Montane di riferimento
- il supporto alla candidatura di domande di finanziamento su progetti diversi (es. il riconoscimento di ente semplice alla Comunità Montana di Valle Sabbia tramite SECOVAL)

Oggetto sociale effettivo: La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.

La società ha inoltre il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività

dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Il conseguimento dell'oggetto sociale è attuato mediante progetti di sviluppo e la gestione di finanziamenti pubblici destinati alla valorizzazione delle aree rurali e montane.

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: Lo scopo statutario della società ed i servizi offerti ed effettivamente svolti sono strettamente inerenti i compiti del Comune di Villanuova s/C.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: I servizi svolti dalla società in argomento non possono in alcun modo essere reinternalizzati e ciò per la struttura del Comune di Villanuova s/C e per le limitazioni in tema di personale.

Situazione economica e patrimoniale della società: La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. La società ha chiuso in avanzo gli ultimi tre esercizi.

Divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006): La società in questione non svolge attività strumentali.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune di Villanuova s/C. La partecipazione può essere mantenuta.

SECOVAL SRL:

Oggetto sociale effettivo: La Società ha ad oggetto la produzione di beni o di servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, con esclusione dei pubblici servizi locali, nonché lo svolgimento, nei casi consentiti dalla legge, di funzioni amministrative esternalizzate di competenza degli enti locali soci. Le attività possono essere svolte soltanto a favore degli enti pubblici soci.

La società SECOVAL SRL è stata costituita in data 30/09/2003 su iniziativa della COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, come società a partecipazione mista pubblica e privata, per l'attivazione e la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore dell'ente e dei comuni associati alla COMUNITA'.

Dopo una prima fase di avvio, che ha visto partecipare al capitale sociale ed alla gestione societaria importanti società private attive sul territorio con servizi correlati, la partecipazione societaria è stata rideterminata in via esclusivamente pubblica con un ampliamento ai comuni localizzati nelle zone limitrofe alla Valle Sabbia.

Attualmente la società ha come scopo quello di fornire servizi tecnico-amministrativi alla pubblica amministrazione. Essa opera esclusivamente a favore degli enti pubblici soci mediante contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. E' pertanto una società strumentale di servizi che permette agli enti pubblici soci di acquistare servizi di alta qualità altrimenti non acquisibili sul mercato con le economie di scala che tale gestione permette.

In particolare l'art. 2 punto 1) dello statuto specifica espressamente che " in particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:

- a. la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie;

- b. la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;
- c. lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;
- d. la gestione centralizzata del catasto territoriale;
- e. lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie;
- f. lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;
- g. la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi web, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione;
- h. la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi, l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, e servizi di supporto alla mobilità;
- i. la gestione di servizi cimiteriali;
- j. l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi d'interesse dei propri soci;
- k. lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;
- l. la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali;
- m. la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica;
- n. elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli enti locali di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi ed alla ricerca dei soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni."

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: La Società in argomento è società strumentale dell'ente ed ha come oggetto proprio lo svolgimento dei servizi di competenza dell'ente. La Società può operare solo per la fornitura di servizi alla pubblica amministrazione e solo per gli enti soci.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da Secoval sono molteplici. Citiamo le principali:

- La professionalità acquisita dalla società e dai suoi dipendenti;
- Le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino;

Le limitazioni in tema si personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.

Situazione economica e patrimoniale della società: La documentazione prodotta e la relazione tecnica allegata, dimostra che la situazione globale della società è sotto controllo in ogni suo aspetto e rispettosa della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica.

La situazione economica e patrimoniale della società risulta essere solida. Si evidenzia che la società ha chiuso il solo esercizio 2011 con una perdita di esercizio pari ad euro 2.261.317,00. La perdita era interamente dovuta alla svalutazione della partecipazione detenuta nella società A2A SPA per un importo di euro 2.378.656,00. Si tratta di partecipazioni originariamente di proprietà degli enti pubblici soci e che gli stessi avevano conferito a fronte di un incremento del patrimonio sociale effettuato prima del 2008, quando i valori di mercato dei titoli erano assestati su livelli pre-crisi economica.

Nell'esercizio 2011 il Consiglio di amministrazione ha deciso di non avvalersi della deroga ai principi di valutazione delle partecipazioni non immobilizzate ed ha valorizzato la partecipazione, in ossequio ai principi che regolano la formazione del bilancio di esercizio, in base alla quotazione delle azioni al 31 dicembre 2011. La perdita è stata interamente ripianata parzialmente mediante l'utilizzo di riserve disponibili e per il rimanente importo mediante riduzione del capitale sociale.

La situazione economica al 31/12/2014 (e dei due anni precedenti) evidenzia un sostanziale pareggio di gestione in linea con l'andamento dell'esercizio precedente e del budget preventivato.

Divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006): La società è di tipo strumentale, lo statuto è stato nel tempo adeguato alla normativa, il suo oggetto è esclusivo e l'attività è svolta unicamente nei confronti degli enti pubblici soci. E' pertanto rispettata la disposizione normativa richiamata.

VALUTAZIONI FINALI: Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.

A2A S.p.a.

Oggetto sociale effettivo: La società, quotata in borsa, ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle seguenti attività:

- Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato;
- Gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di realizzazione e di manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la captazione, distribuzione, potabilizzazione, fognatura e depurazione;

Servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui.

Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente: I servizi offerti dalla Società coprono un ampio raggio di attività che pur non essendo strettamente inerenti i compiti dell'ente sono di interesse generale.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno: I servizi svolti dalla società in argomento non possono in alcun modo essere reinternalizzati e ciò per la natura stessa dei servizi, per le finalità e per la struttura del Comune di Villanuova s/C e facenti parte delle competenze dell'ATO.

VALUTAZIONI FINALI: La società svolge attività non rientranti tra le finalità istituzionali del Comune di Villanuova s/C ma essendo rivolta alla produzione di servizi di interesse generale la partecipazione può essere mantenuta.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Comune di Villanuova sul Clisi ha ritenuto di prendere in esame tutte le partecipazioni. Il piano di razionalizzazione, secondo alcuni autorevoli commentatori, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall'ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie, e questo in relazione all'effettiva partecipazione degli aventi diritto di voto, essendo sufficiente anche la maggioranza relativa dei voti in presenza di un elevato astensionismo.
- dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, inoltre, considerate società collegate quelle nelle quali la società partecipata dall'ente locale esercita un'influenza notevole che, nel caso di Villanuova, potrebbe essere la Secoval S.r.l..

Richiamata la Relazione tecnica allegata, le società, ai sensi dell'art.1 comma 611 lett. a) della legge 190/2014 e per le considerazioni suddette, risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si rileva la solidità economica delle suddette società e che il numero dei dipendenti è di gran lunga superiore agli amministratori nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 611 lett.b) della legge 190/2014.

Si rappresenta infine che:

- le società rispettano i parametri di quanto stabilito dall'art.1 comma 611 lett.c) in quanto non svolgono attività analoghe o similari;
- le società rispettano i parametri di quanto stabilito dall'art. 1 comma 611 lett.d) della legge 190/2014 in quanto solo una svolge attività di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Riguardo quanto stabilito dall'art. 1 comma 611 lett. e) della legge 190/2014 "*contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*", si ritiene che ridotti possano essere gli obiettivi stabiliti dal legislatore con l'art.1 comma 612 della legge 190/14 che richiede al sottoscritto Sindaco un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Riguardo la SECOVAL S.r.l. nonostante l'ampia e precisa attività di razionalizzazione posta in essere negli ultimi anni, il Comune di Villanuova sul Clisi, in qualità di socio e membro della

Comunità Montana di Valle Sabbia, si farà promotore per mettere in atto piani societari finalizzati, nel breve/medio periodo, al raggiungimento di ulteriori risparmi.

Riguardo a2a S.P.A.:

Il Comune di Villanuova sul Clisi ha una partecipazione azionaria pari allo 0,0001%. Tale minima partecipazione non permette a questa Amministrazione di poter incidere sulla razionalizzazione della società stessa la quale risulta comunque quotata nei mercati azionari. Una razionalizzazione e probabile risparmio economico, potrebbe avvenire nel medio termine se verrà realizzato quanto stabilito dal comma 1 e 1 bis dell'art.3 bis del d.l. 138/2001 convertito in legge 148/11 riguardante la riorganizzazione dei servizi in rete in ambiti territoriali ottimali e da quanto, per ultimo, prescritto dall'art.147 e segg. del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art.7 del d.l. 133/2014 convertito in legge 164/2014. Tali obiettivi non rientrano comunque nei poteri del Comune. Si rileva comunque che la società in questione è quotata in borsa.

Riguardo GAL SCRL:

Il Gruppo di Azione Locale **GardaValsabbia** è nato per promuovere l'avvio di **nuove iniziative economiche** e favorire la **valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio**.

Fonda la sua azione sulla **collaborazione** tra enti pubblici, imprenditorialità privata e associazionismo.

Oggi il GAL è un'**agenzia di sviluppo**, strumento e motore delle politiche di sviluppo locale del territorio, punto di riferimento per la costruzione di collaborazioni e sinergie finalizzate allo **sviluppo rurale partecipato**.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il GAL GardaValsabbia si avvale di risorse appositamente predisposte dall'**Unione Europea** attraverso il **programma Leader** nato per favorire la vitalità dei territori rurali dell'Europa.

Tale Gruppo è oggi composto da 27 enti pubblici e 43 enti privati e/o ONLUS. L'attività societaria non comporta spese per l'Amministrazione comunale.

IL SINDACO
Michele Zaffardi

